

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL "MARCHIO ATABio"

Approvato dal Consiglio direttivo il 28 dicembre 2009

1. L'Associazione Trentina Agricoltura Biologica e Biodinamica (di seguito "Associazione") ha ottenuto nel 2009 da Trentino S.p.A. l'autorizzazione ad utilizzare il "logo Trentino" per sé stessa e per i propri associati.
L'Associazione è garante nei confronti di Trentino S.p.A. riguardo la corretta utilizzazione del "logo Trentino".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il "logo ATABio" è abbinato al "logo Trentino" a formare un unico marchio, di seguito denominato "marchio ATABio".
3. Il "marchio ATABio" può essere utilizzato dall'Associazione senza limitazioni per le proprie finalità istituzionali, promozionali e commerciali.
4. Il "marchio ATABio" può essere utilizzato dai soci dell'Associazione sui materiali promozionali della propria azienda (carta intestata; dépliant; pieghevoli; sito web; gadget; allestimenti fieristici e aziendali; etc.); sul packaging dei prodotti aziendali (etichette; contenitori; imballaggi; etc.); come elemento distintivo nelle attività di fattoria didattica, ospitalità rurale e agrituristica.
Per potersi fregiare del "marchio ATABio" la produzione e/o la lavorazione aziendale prevalente deve, di norma, avvenire in Trentino e il socio deve essere in possesso della regolare certificazione di controllo.
Ogni utilizzo da parte del socio deve essere preventivamente controllato e autorizzato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
5. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento ciascun socio che voglia utilizzare il "marchio ATABio" deve presentare domanda in forma scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione.
La domanda deve elencare nel dettaglio gli usi che il socio intende fare del "marchio ATABio" ed essere corredata dall'attestato di conformità aggiornato rilasciato dall'organismo di controllo.
È fatto divieto assoluto al socio di cedere a chicchessia il "marchio ATABio" e/o di farne un uso diverso da quello autorizzato.
6. Il dispositivo normativo previsto al punto 5. è obbligatorio anche per i soci che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento già fanno utilizzo - o hanno fatto utilizzo in passato - del "logo ATABio".
7. Il Consiglio direttivo entro 60 giorni dovrà esprimere - relativamente all'istanza di cui al punto 5. - in forma scritta il proprio parere vincolante e non appellabile.

In caso di parere favorevole al socio richiedente verrà attribuito un codice identificativo al fine di costituire un'apposita anagrafe.

Al socio verrà altresì consegnato il "marchio ATABio" su supporto elettronico con il vincolo di garantirne colori e forme originali.

8. È fatto obbligo al socio di trasmettere al Consiglio direttivo dell'Associazione qualsiasi modifica dei presupposti comunicati in sede di presentazione della domanda.

Il Consiglio direttivo - e in via subordinata la Giunta esecutiva se trattasi di variazioni modeste - dovrà in ogni caso esprimersi sulle modifiche proposte prima che queste vengano attuate.

9. Il "marchio ATABio" può essere utilizzato dal socio anche in abbinamento con il proprio o altri loghi, ma non potrà mai essere utilizzato come segno identificativo prevalente su quello d'impresa o di prodotto.

10. L'autorizzazione all'uso da parte del socio del "marchio ATABio" ha durata annuale a partire dalla data di accoglimento della domanda, ma si considera rinnovata automaticamente se non intervengono nel frattempo cause ostative alla concessione originaria.

11. Il Consiglio direttivo dell'Associazione è demandato a vigilare - anche attraverso controlli a campione - sul corretto uso da parte del socio del "marchio ATABio" nonché sulla permanenza dei presupposti per la concessione d'uso.

Il Consiglio potrà richiedere in qualsiasi momento al proprio associato - che presentando la domanda di cui al punto 5. accetta - qualsiasi informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione sul corretto utilizzo del "marchio ATABio".

12. Il Consiglio direttivo interverrà censurando (a mezzo richiamo scritto) e sanzionando (a mezzo sospensione; revoca; risarcimento danni) tutte le forme di comunicazione che rechino danno all'immagine dell'Associazione e più in generale del Trentino, riservandosi eventualmente anche di informare Trentino S.p.A., titolare del "logo Trentino".

13. Qualsiasi riproduzione non autorizzata del "marchio ATABio", ovvero qualsiasi tentativo di imitazione e contraffazione, sono sanzionati seconda la normativa vigente.

14. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione ed entra in vigore dal 1° gennaio 2010. Lo stesso Consiglio direttivo ha facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per garantirne la piena efficacia.